



PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE (PIP)
ARCA VITA SPA (GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5036
Istituito in Italia

Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento dal 31.03.2020

Estratto di Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2026)

Supplemento

‘Nuove prestazioni pensionistiche’ (in vigore dal 31/07/2026)

Arca Vita è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Supplemento alla Nota Informativa.

Con il presente Supplemento si forniscono le informazioni relative alle nuove prestazioni pensionistiche disciplinate all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 – contenente la Disciplina delle forme pensionistiche complementari (il “Decreto”), come modificato dalla Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025 e dalla Legge n. 112 del 25 giugno 2026 di conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 62.

In dettaglio, è prevista la possibilità di scegliere una delle seguenti nuove tipologie di prestazione pensionistica in alternativa alla rendita vitalizia, ovvero:

- a decorrere **dal 1° luglio 2026** sarà possibile richiedere la **rendita a durata definita** o i **prelievi liberamente determinabili**,
- a decorrere **dal 31 ottobre 2026** sarà possibile richiedere anche l'**erogazione frazionata del montante accumulato**.

Ferma la richiesta dal 1° luglio 2026 della rendita a durata definita e dei prelievi liberamente determinabili, si informa che le relative attività di liquidazione e di erogazione avverranno entro il termine del periodo transitorio consentito per l'adeguamento dei sistemi e dei processi operativi interni, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Il Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo - Progressive Pension Plan - Programma Dinamico – Fondo Pensione darà informativa agli interessati dell'avvenuto adeguamento.

L'obiettivo della presente Informativa è consentire una valutazione consapevole le alternative disponibili al momento dell'accesso alla fase di erogazione del Piano Individuale Pensionistico (“PIP”).

*** **

Le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche: Disciplina comune

Al momento della maturazione dei requisiti per esercitare il diritto alla prestazione pensionistica, sarà necessario compiere una scelta tra le diverse modalità di erogazione del montante accumulato.

A tal fine, il nuovo articolo 11 del Decreto consente di scegliere tra una gamma più ampia di soluzioni, prevedendo la possibilità di ottenere le seguenti nuove prestazioni **in alternativa** alla rendita vitalizia assicurativa:

- **rendita a durata definita**
- **prelievi liberamente determinabili**
- **erogazione frazionata**

Resta inoltre confermata la possibilità di ottenere la prestazione pensionistica interamente sotto forma di capitale nei seguenti casi:

- la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale (art. 11, comma 3, ultimo periodo del Decreto);
- ci si trovi nello status di "vecchio iscritto" ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Decreto (ossia sei un iscritto alla data del 29/4/1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15/11/92).

L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.

Le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche **alternative alla rendita vitalizia** accrescono la flessibilità nell'accesso al montante accumulato e si inseriscono all'interno di un quadro di regole comuni che è importante conoscere. In primo luogo, si precisa che tali nuove tipologie di prestazioni pensionistiche si pongono tra loro in rapporto di esclusione e non sono tra di esse cumulabili: **la scelta di una prestazione implica il venir meno delle altre e non può essere successivamente revocata se non anteriormente alla liquidazione del primo importo.**

Resta tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia alle condizioni e modalità di erogazione delle rendite previste all'Allegato n.1 delle Condizioni generali di contratto del PIP, anche trasferendo tale montante presso un'altra forma pensionistica per beneficiare eventualmente delle diverse condizioni offerte da quest'ultima; viene così mantenuta una tutela rispetto al rischio di vivere più a lungo del previsto.

È importante sapere che nel momento in cui viene esercitato il diritto alla prestazione pensionistica, richiedendo una delle prestazioni di cui all'articolo 11 del Decreto, si entra in una nuova fase del rapporto con il PIP detta "fase di erogazione" o "fase di decumulo". Infatti, l'accesso alla prestazione pensionistica conclude **la fase di accumulo della contribuzione** dando l'avvio alla **fase di erogazione o decumulo**. Durante la fase di erogazione/decumulo **non potranno più essere esercitare alcune delle prerogative tipiche della fase di accumulo**, come ad esempio versare ulteriore contribuzione (salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR), richiedere anticipazioni, riscatti o trasferimenti.

Resta possibile il trasferimento per la parte di montante convertita in rendita vitalizia.

Il capitale non ancora erogato continuerà ad essere gestito dal PIP nel comparto da prescelto all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni da parte dell'Aderente, nel fondo "Control", ovvero il comparto più prudente del PIP, fino al completamento dell'erogazione di tutte le rate, salvo successivo *switch* del comparto, che potrà essere effettuato nel rispetto del periodo minimo fissato nel Regolamento del PIP.

Questo meccanismo di gestione presso il PIP del montante non ancora erogato consentirà di mantenere una componente di rendimento anche durante la fase di erogazione.

Inoltre, l'articolo 11 del Decreto ha inserito rilevanti novità relative all'istituzione di un **soggetto che può percepire le prestazioni** in caso di decesso del beneficiario nella fase di **erogazione/decumulo**: al momento della scelta della prestazione, si potrà infatti indicare il/i soggetto/i (anche confermando i soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo) che potranno riscattare il montante residuo in caso di prematuro decesso **avvalendosi dell'apposito modulo predisposto per la scelta della prestazione pensionistica messo a disposizione dal PIP**. Le suddette scelte potranno essere successivamente modificate.

Tale indicazione rappresenta un elemento essenziale della richiesta e consente di assicurare **continuità**

nella destinazione delle risorse accumulate.

*** **

Le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche: Caratteristiche e Modalità di funzionamento

1. *Rendita a durata definita richiedibile dal 1° luglio 2026.*

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo determinato che consente di distribuire il montante in un arco temporale prefissato pari all'aspettativa di vita media.

La durata di questo periodo è collegata alla speranza di vita residua al momento dell'esercizio dell'opzione ed è parametrata al numero di anni interi della speranza di vita come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n°335. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto.

La periodicità del frazionamento potrà essere trimestrale, semestrale o annuale, con una rata iniziale minima pari a 500 euro lordi.

In quanto è adottata una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponderà lo stesso numero di quote (e frazioni di quote) ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa. Ne consegue che l'importo risente sia dei prelievi già effettuati sia dei risultati della gestione finanziaria. Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove si scelga di optare per la rendita a durata definita, in alternativa alla rendita vitalizia, occorre tenere presente che scegliendo tale tipologia di prestazione si assume il rischio che la durata della vita risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalla tavola ISTAT di cui sopra (c.d. *rischio di longevità*). Inoltre, trattandosi di somme investite dal PIP in comparti collegati al valore di quote sulla base dell'andamento del mercato, sussiste un normale rischio di variabilità degli importi erogati tempo per tempo (c.d. *rischio di investimento*).

In aggiunta, optare per la rendita a durata definita comporta l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo del 15% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite inferiore del 9%.

Da ultimo, si ricorda che la contabilità è "per quote", pertanto a ciascuna rata di rendita corrisponderà un numero prefissato di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita - di conseguenza - varierà in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

2. *Prelievi liberamente determinabili richiedibili dal 1° luglio 2026.*

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione con facoltà per l'Aderente di sceglierne importo e tempistica. Al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti e di ammontare esiguo, il PIP ha definito in tre mesi l'intervallo minimo fra una richiesta e l'altra ed in euro 2.500 lordi l'importo minimo erogabile.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3-*quater*, i prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate – maturate e non riscosse – della rendita a durata definita.

La loro determinazione si quantifica facendo riferimento a una rendita teorica a durata definita, calcolata assumendo una durata pari alla vita attesa residua in anni interi dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Questa rendita ha esclusivamente funzione di parametro figurativo per il calcolo dei prelievi e rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

Contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione si può chiedere l'erogazione di un importo che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

L'importo massimo prelevabile in ciascun momento è pari alla differenza tra:

- (i) l'ammontare complessivo delle rate della rendita teorica già maturate;
- (ii) l'importo dei prelievi già effettuati.

Al fine di tener conto dei risultati della gestione finanziaria nel frattempo maturati, l'ammontare massimo prelevabile può essere calcolato come la differenza tra il montante in gestione, che si calcola al netto dei prelievi effettuati, e il montante teorico che si avrebbe alla data di liquidazione del prelievo sulla base di uno sviluppo dello stesso che considera i risultati effettivamente maturati dalla gestione e, in luogo dei prelievi, l'erogazione delle rate di rendita teorica a ogni ricorrenza annuale.

A partire dall'ultimo anno di durata della rendita teorica, sarà possibile prelevare l'intero montante residuo.

Anche per questa tipologia di prestazione, il montante non ancora prelevato resta in gestione presso il PIP e il suo valore varia nel tempo in funzione dei rendimenti.

Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove si volesse optare per tale tipologia di prestazione, in alternativa alla rendita vitalizia, ci si assume il rischio che la durata della vita risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente (c.d. *rischio di longevità*). Inoltre, trattandosi di somme investite dal PIP in comparti collegati al valore di quote sulla base dell'andamento del mercato, sussiste un normale rischio di variabilità degli importi erogati tempo per tempo (c.d. *rischio di investimento*).

Inoltre, optare per i prelievi liberamente determinabili comporta l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo del 15% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite inferiore del 9%.

Da ultimo, poiché la contabilità è prevista "per quote" - posto che a ciascuna rata di rendita teorica corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale della richiesta della prestazione per il numero di rate - l'importo massimo prelevabile sarà determinabile moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) corrispondente alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

3. Erogazione frazionata del montante richiedibile dal 31 ottobre 2026.

L'erogazione frazionata consiste nella **suddivisione del montante accumulato in una serie di rate distribuite su un periodo stabilito dall'aderente, nel rispetto di un limite minimo pari a cinque anni previsto dalla legge.**

A differenza della rendita a durata definita, questa modalità non è collegata alla speranza di vita.

Al momento della richiesta, dovrà essere indicata sia la durata complessiva dell'erogazione sia la periodicità delle rate. La periodicità del frazionamento potrà essere trimestrale, semestrale o annuale, con una rata iniziale minima pari a 500 euro lordi.

L'importo delle rate non è predeterminato in misura fissa; esso viene aggiornato nel tempo, poiché calcolato di volta in volta dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da corrispondere. Di conseguenza, le rate riflettono l'andamento della gestione finanziaria e l'evoluzione del montante residuo.

Il montante non ancora erogato resta in gestione fino al completamento dei pagamenti.

Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove si scelga di optare per tale tipologia di prestazione, in alternativa alla rendita vitalizia, si assume il rischio che la durata della effettiva di vita risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente (c.d. *rischio di longevità*).

Si ricorda che, trattandosi di somme investite dal PIP in comparti collegati al valore di quote sulla base dell'andamento del mercato, sussiste un normale rischio di variabilità degli importi erogati tempo per tempo (c.d. *rischio di investimento*).

Inoltre, poiché la durata della prestazione non è collegata alla speranza di vita dell'Aderente, sussiste per questa specifica opzione anche il c.d. "rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni" nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Da ultimo, optare per l'erogazione frazionata comporta l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo del 20% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite inferiore del 15%.

Anche in questo caso, in quanto è adottata una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponderà lo stesso numero di quote (e frazioni di quote) ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

*** **

Il PIP per consentire di valutare e scegliere le diverse opzioni in modo consapevole ha messo a disposizione un'Informativa coerente con il presente Supplemento anche nell'area riservata disponibile per gli aderenti. Nella pagina del sito internet dedicata al PIP, nella Sezione Modulistica, è disponibile il Modulo utilizzabile per la Richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica e l'indicazione del/dei soggetto/i avente/i diritto al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario della prestazione pensionistica, introducendo le sopra descritte tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche opzionabili.

pagina intenzionalmente in bianco